



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 4 del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove

Il Giudice Monocratico Dott.ssa Angelica Passarella
presso il TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE

con la presenza del P.M. Pugliese (V.P.O.)
con l'assistenza del Cancelliere Fabio Mele
ha pronunciato, con lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA
nella causa penale di primo grado

contro

[redacted] n. il [redacted] a [redacted] ivi res. alla via [redacted]
[redacted], libero, già assente, non comparso
Difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

Imputato

Si veda foglio allegato

P.O. [redacted] n. [redacted] il [redacted] presente

Conclusioni delle parti

Pubblico ministero è difesa dell'imputato: assoluzione ex art. 530,
comma 2, c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 494 c.p. e non
doversi procedere per estinzione del reato per remissione della querela in
relazione al reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio del 19.5.17 si è proceduto nei
confronti dell'odierno imputato per rispondere dei reati di cui alla
rubrica.

N. [redacted] R.G.P.M.
 N. [redacted] R.G.Trib.
 Sent. n. [redacted] 2019 [redacted]
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA
 il 10.6.19
 TRASMESSA AL P.G. 10.6.19
 COMUNICATA IL _____
 Appello o ricorso per cassazione
 il _____
 Trasmissione atti in Corte App./
 Cass. il _____
 Trasmesso estratto al contumace
 il _____
 notificato il _____
 SENTENZA IRREVOCABILE
 il _____
 Scheda per _____
 redatta il _____
 N. _____ Camp. Penale
 N. _____ Reg. Esec.
 Procura Repubblica di Bari
 Estratto Sentenza trasmessa
 a _____
 il _____
 N.Rep. _____
 N. _____ Mod.71M.E.
 Atti Giud. del _____
 Art. N. _____ Mod. 9
 Camp. Civ. N. _____
 Comunicazione ex art.27 reg.es.
 cpp il _____

RANR [REDACTED]/16

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

Artt. 110, 81, 494, 612 c. 2 c.p.: poiché, in concorso con [REDACTED] moglie separata di [REDACTED], presentandosi presso il suo ristorante accompagnato dalla stessa e millantando di essere un appartenente alla Guardia di Finanza, minacciava il [REDACTED] affinché desistesse dal presentarsi in udienza e dal chiedere l'affidamento della figlia [REDACTED] proferendo la seguente frase: "Ti consiglio di presentarti in banca assieme ai tuoi avvocati per chiedere un finanziamento riparatore per uscire da questa tua crisi e per evitare di doverti sparare in bocca". Aggiungeva, altresì, che sarebbe stato inutile per il [REDACTED] presentarsi in udienza inutilmente al proprio avvocato perché il giudice aveva già deciso di lasciare in affidamento la figlia [REDACTED] alla nonna materna e, se invece si fosse presentato, avrebbe sofferto amare conseguenze perché il [REDACTED], in virtù del proprio ruolo istituzionale, avrebbe fatto eseguire un controllo fiscale sulla sua attività rilevandone gli inadempimenti.

In [REDACTED] il 23.03.2016



All'udienza del 9.1.18, verificata la regolare costituzione delle parti, si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti, e il processo è stato rinviato al 27.11.18.

A seguito della sospensione dei processi a Bari (d.l. n. 73 del 22.6.18) il processo è stato rifissato al 4.6.19, con invito al p.m a citare il teste persona offesa [REDACTED]

All'udienza del 4.6.19 si è proceduto alla rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona del Giudice, con il consenso delle parti è stato acquisito il verbale di s.i.t. e la querela sporta dal [REDACTED] unitamente al verbale di individuazione fotografica, e lo stesso è stato escusso per domande a chiarimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - La richiesta delle parti può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte, e, di conseguenza, l'imputato va mandato assolto dal reato di cui all'art. 494 c.p. perchè il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., mentre occorre disporsi non doversi procedere nei confronti dello stesso in relazione al delitto di minaccia di cui all'art. 612, comma 2, c.p. per intervenuta remissione della querela.

2 - Con riguardo al delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., occorre osservare che dall'esame testimoniale della persona offesa, nonché dagli atti acquisiti con il consenso delle parti, non è emersa oltre ogni ragionevole dubbio la prova della sussistenza del fatto, sotto il profilo della tipicità della condotta richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 494 c.p. che, come noto, richiede che l'agente si attribuisca falsamente l'identità di un altro soggetto, e che tale identità, come spiegato dalla Giurisprudenza, sia ben identificata o identificabile. Orbene, nel caso di specie il [REDACTED] ha riferito che l'odierno imputato, al momento dei fatti, si era limitato ad asserire di essere un appartenente alla Guardia di finanza, senza però attribuirsi l'identità di un soggetto ben determinato o determinabile, con la conseguenza che, sulla base delle acquisizioni processuali, non è consentito ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la condotta tipica richiesta dalla fattispecie criminosa.

3 - Quanto al delitto di minaccia, la richiesta delle parti è fondata, poiché il reato contestato all'imputato, di cui all'art. 612, comma 2, c.p., è procedibile a querela di parte e, pertanto, risulta estinto, avendo la persona offesa rimesso la querela in data 18.12.17, confermando tale

circostanza anche all'odierna udienza, e avendo l'imputato accettato la remissione il 21.12.17, come risulta in atti.

4 – Visto l'art. 340, comma 4, c.p.p., le spese del processo devono essere poste a carico del querelato, non risultando che sia stato diversamente convenuto dalle parti al momento della remissione della querela.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p., assolve [redacted] dal reato ascritto di cui all'art. 494 c.p. perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] perché il reato ascritto di cui all'art. 612, comma 2, c.p., è estinto per remissione della querela.


Visto l'art. 340, comma 4, c.p.p., le spese del processo sono poste a carico del querelato.

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Modugno, 4 giugno 2019

II GIUDICE

Dott.ssa Angelica Passarella



Depositato in Cancelleria
il 10-6-19

IL FUNZIONARIO
[redacted]